



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 18/2024

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTA** le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTA** l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTO** l'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha introdotto, nell'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, n. 100, il comma 8-bis secondo il quale “*Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate*”;
- TENUTO CONTO** dell'impatto degli eventi meteorologici avversi che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dell'elevato numero di procedimenti da istruire e facenti capo agli enti locali;
- RAVVISATA** la necessità, da parte degli enti locali, di disporre di adeguate professionalità e di competenze indispensabili per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

CONSIDERATA	la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000681 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Emilia-Romagna, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
TENUTO CONTO	della nota in data 24 novembre 2023, con la quale la regione Emilia-Romagna ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza, e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
CONSIDERATA	la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000682 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Toscana, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
TENUTO CONTO	della nota in data 6 novembre 2023, con la quale la regione Toscana ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza, e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
CONSIDERATA	la comunicazione prot. N. PCM AKW67R5 0000680 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Marche, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
TENUTO CONTO	della nota in data 13 novembre 2023 e della successiva integrazione in data 27 novembre 2023, con la quale la regione Marche ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza, e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
ACQUISITA	l'intesa della regione Emilia-Romagna;
ACQUISITA	l'intesa della regione Toscana;
ACQUISITA	l'intesa della regione Marche.

DISPONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
 - all'assunzione, a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, di un numero massimo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per assicurare il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
 - alla ripartizione delle figure professionali previste in relazione ai nuovi e ulteriori compiti istituzionali attribuiti nonché alla particolare complessità e criticità delle funzioni assegnate agli enti locali compresi nei territori della regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per effetto degli eventi calamitosi occorsi.

Articolo 2

(Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro)

1. A seguito dell'analisi delle principali criticità rilevate dalle regioni interessate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza, mediante le comunicazioni citate in premessa, è autorizzata l'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo secondo la seguente ripartizione per ciascuna regione:
 - a) regione Emilia-Romagna: 216 unità complessive di personale, di cui 6 dirigenti, 142 funzionari, 68 istruttori, nel limite di spesa di €8.892.823,48/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "A" alla presente ordinanza;
 - b) regione Toscana: 10 unità complessive di personale, di cui 3 istruttori e 7 funzionari, nel limite di spesa di €386.662,04/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "B" alla presente ordinanza.
 - c) regione Marche: 24 unità complessive di personale, di cui 9 istruttori e 15 funzionari, nel limite di spesa di €956.449,65/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "C" alla presente ordinanza.
2. Il superamento dei numerici di cui al precedente comma 2, da parte di ciascuna regione, è da considerare non ammesso, se non entro i limiti di eventuali compensazioni tra minori e maggiori esigenze di personale da rappresentare, a cura delle regioni interessate, al Commissario straordinario, per l'eventuale autorizzazione e fermo restando, comunque, il limite di 250 unità complessive.
3. Nell'ambito dei contratti di lavoro stipulati, è autorizzata la valorizzazione di una quota annua lorda massima pari a complessivi €5.000,00 (cinquemila/00) pro-capite, per oneri di missione, buoni pasto, produttività e *welfare* aziendale, da corrispondere, sul cedolino stipendiale, al personale assunto ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 3

(Selezione impiego del personale assunto)

1. L'assunzione di personale a tempo determinato prevista dal comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel numero massimo di 250 unità, di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dovrà avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o, qualora non possibile, attraverso le modalità di cui al successivo comma 3.
2. Alla luce delle specifiche esigenze connesse agli interventi di ricostruzione e tenuto conto dell'elevato numero stimato di procedimenti amministrativi facenti capo agli enti locali, questi sono autorizzati a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, di cui al precedente comma 1, secondo la ripartizione disposta, su proposta delle regioni interessate, dal Commissario straordinario e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.
3. Qualora non risulti possibile procedere alle assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi da parte degli enti locali, è autorizzato il ricorso all'assunzione di personale immesso in graduatorie già presenti nello stesso ambito territoriale, provinciale o regionale.
4. Il personale assunto a tempo determinato dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento di attività di ricostruzione e non potrà essere assegnato allo svolgimento delle ordinarie attività tecniche o amministrative dell'ente con il quale è stato stipulato il contratto di lavoro. La violazione di quanto indicato nel precedente periodo costituisce responsabilità amministrativa per il dirigente preposto all'unità organizzativa, fatto salvo i casi in cui tale violazione configuri ulteriori forme di responsabilità.
5. Al termine di ogni anno, la regione territorialmente competente inoltra al Commissario straordinario una relazione sintetica, riepilogativa delle attività svolte dal personale assunto dai singoli enti locali.

Articolo 4

(Rendicontazione delle attività di spesa)

1. Le spese sostenute dagli enti locali, con riferimento al personale tecnico e amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della presente ordinanza e delle norme in essa richiamate, dovranno essere rendicontate, per il tramite della regione di riferimento, al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it), secondo le modalità descritte al successivo comma 2 e alle tempistiche previste dal successivo comma 3.
2. Le regioni dovranno provvedere, con cadenza trimestrale, per gli enti locali compresi nei territori di competenza, a:
 - raccogliere le segnalazioni relative ai contratti di lavoro stipulati dagli enti locali nel trimestre precedente, coerentemente alla ripartizione disposta dal Commissario straordinario;
 - dare evidenza al Commissario straordinario, mediante la compilazione del prospetto in allegato "D" alla presente ordinanza, delle informazioni relative a:
 - fabbisogno complessivo relativo al trimestre successivo;
 - enti locali richiedenti con specifico riferimento a: denominazione ente locale, numero di conto corrente di Tesoreria Unica sul quale l'ente riceverà il rimborso dal Commissario straordinario, tipologia di contratto di lavoro (personale tecnico o personale amministrativo), inquadramento economico, importo lordo remunerato mensilmente al lavoratore e importo complessivo nonché importo lordo da remunerare mensilmente al lavoratore per oneri di missione, buoni pasto, produttività e *welfare* aziendale;
 - rendicontazione delle spese sostenute nel trimestre precedente. A tal riguardo, in relazione ai finanziamenti erogati dal Commissario straordinario, dovrà essere data evidenza dei pagamenti effettuati dagli enti locali nonché delle eventuali minori esigenze rilevate (pagamenti non effettuati).
3. La segnalazione periodica trimestrale da parte delle regioni dovrà pervenire:
 - entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024 (ricomprendendo, ove previsti, anche gli oneri relativi al fabbisogno del mese di dicembre 2023);
 - entro il giorno 10 del mese antecedente il trimestre di riferimento.
4. Laddove, in fase di rendicontazione trimestrale delle spese sostenute, venissero registrate delle minori esigenze (pagamenti non effettuati) rispetto alle risorse erogate nel trimestre precedente, il Commissario straordinario procederà ad assicurare la copertura del fabbisogno complessivo trimestrale segnalato al netto delle eventuali risorse non ripartite.
5. Nel caso in cui, al termine del periodo massimo di ventiquattro mesi, in esito all'attività di rendicontazione delle spese, venissero rilevate delle risorse non ripartite (pagamenti non effettuati) rispetto ai finanziamenti erogati dal Commissario straordinario, gli enti locali dovranno procedere, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, a riversare tale importo in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 5

(Procedura per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo 4, procede alle verifiche di correttezza e completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, entro i successivi 15 (quindici) giorni successivi, le risorse sui conti correnti di Tesoreria Unica indicati dalla regione nel prospetto riepilogativo di cui al precedente articolo 4, comma 2, al netto delle eventuali risorse precedentemente erogate e non ripartite (pagamenti non effettuati).
3. Al fine del perfezionamento della rendicontazione dei finanziamenti, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, gli enti locali, ove interessati, per il tramite della regione di riferimento, dovranno trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale nonché quelli di natura particolare eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse alle attività del Commissario straordinario per l'erogazione dei rimborsi, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa degli stessi.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto Regolamento).
3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge.

Articolo 8

(Efficacia e obblighi di pubblicità)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

ALLEGATI

- Allegato “A”:** Ricognizione delle esigenze relative all'assunzione di personale della regione Emilia-Romagna;
- Allegato “B”:** Ricognizione delle esigenze relative all'assunzione di personale della regione Toscana;
- Allegato “C”:** Ricognizione delle esigenze relative all'assunzione di personale della regione Marche;
- Allegato “D”:** Prospetto riepilogativo relativo ai contratti di lavoro stipulati trimestralmente dalla regione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

**RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ENTE LOCALE	QUANTITÀ	QUALIFICA	DURATA MASSIMA CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
PROVINCIA DI FORLI' CESENA	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE-UNIONE MONTANA (FC)	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
PROVINCIA DI RAVENNA	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (RA)	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)	1	DIRIGENTE	24 mesi	7.689,42 €	92.273,06 €	92.273,06 €
Subtotale	6			46.136,53 €	553.638,36 €	553.638,36 €

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	5	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	179.996,70 €
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (BO)	7	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	251.995,38 €
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE (BO)	5	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	179.996,70 €
UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE (BO)	5	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	179.996,70 €
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA (BO)	4	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	143.997,36 €
COMUNE DI CASTENASO (BO)	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
PROVINCIA DI FORLI' CESENA	5	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	179.996,70 €
COMUNE DI FORLI' (FC)	4	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	143.997,36 €
UNIONE RUBICONE E MARE (FC)	8	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	287.994,72 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE-UNIONE MONTANA (FC)	24	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	863.984,16 €
COMUNE DI CESENA (FC)	4	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	143.997,36 €
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO (FC)	4	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	143.997,36 €
PROVINCIA DI RAVENNA	6	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	215.996,04 €
COMUNE DI CERVIA (RA)	2	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	71.998,68 €
COMUNE DI RAVENNA (RA)	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
COMUNE DI RUSSI (RA)	2	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	71.998,68 €
COMUNE DI FAENZA (RA)	4	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	143.997,36 €
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (RA)	16	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	575.989,44 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)	17	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	611.988,78 €
PROVINCIA DI RIMINI	2	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	71.998,68 €
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (RN)	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
COMUNE DI CORIANO (1)	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
PROVINCIA DI MODENA	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
PROVINCIA DI REGGIO	3	FUNZIONARIO	24 mesi	2.999,95 €	35.999,34 €	107.998,02 €
Subtotale	142			71.998,68 €	863.984,16 €	5.111.906,28 €

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (BO)	3	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	94.732,89 €
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE (BO)	2	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	63.155,26 €
UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE (BO)	2	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	63.155,26 €
COMUNE DI CASTENASO (BO) (2)	3	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	94.732,89 €
COMUNE DI FORLI' (FC)	3	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	94.732,89 €
UNIONE RUBICONE E MARE (FC)	4	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	126.310,52 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE-UNIONE MONTANA (FC)	10	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	315.776,30 €
COMUNE DI CESENA (FC)	3	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	94.732,89 €
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO (FC)	4	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	126.310,52 €
COMUNE DI RAVENNA (RA)	4	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	126.310,52 €
COMUNE DI FAENZA (RA)	3	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	94.732,89 €
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (RA)	11	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	347.353,93 €
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)	14	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	442.086,82 €

**RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ENTE LOCALE	QUANTITÀ	QUALIFICA	DURATA MASSIMA CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO- CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (RN)	2	ISTRUTTORE	24 mesi	2.631,47 €	31.577,63 €	63.155,26 €
Subtotale	68			36.840,57 €	442.086,82 €	2.147.278,84 €
TOTALE	216			154.975,78 €	1.859.709,34 €	7.812.823,48 €
Oneri accessori di cui all'art. 2, comma 3	216					1.080.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						8.892.823,48 €

(1) Le 3 (tre) unità di personale con qualifica di "FUNZIONARIO" previste per il Comune di Coriano devono intendersi funzionali anche per il Comune di Bellaria-Igea Marina. Il personale in argomento mediante convenzionamento tra gli Enti, dovrà essere assegnato ed assunto dall'Unione della ValConca (RN).

(2) Le 6 (sei) unità di personale (di cui 3 funzionari e 3 istruttori) assegnate al Comune di Castenaso (BO) devono intendersi funzionali anche per il Comune di Molinella (BO). Il personale in argomento, mediante convenzionamento tra gli Enti, dovrà essere assegnato ed assunto dal Comune di Budrio (BO).

**RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE TOSCANA**

ENTE LOCALE	QUANTITÀ	QUALIFICA	DURATA MASSIMA CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1	FUNZIONARIO	24 mesi	2.977,08 €	35.725,00 €	35.725,00 €
COMUNE DI FIORENZUOLA	1	FUNZIONARIO	24 mesi	3.016,50 €	36.198,01 €	36.198,01 €
COMUNE DI LONDA - COMUNE SAN GODENZO	1	FUNZIONARIO	8 mesi	1.455,63 €	11.645,00 €	11.645,00 €
COMUNE MARRADI	3	FUNZIONARIO	24 mesi	3.016,50 €	36.198,01 €	108.594,03 €
COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	1	FUNZIONARIO	24 mesi	3.166,67 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Subtotale	7			13.632,38 €	157.766,02 €	230.162,04 €
COMUNE MARRADI	1	ISTRUTTORE	24 mesi	2.958,33 €	35.500,00 €	35.500,00 €
COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	2	ISTRUTTORE	24 mesi	2.958,33 €	35.500,00 €	71.000,00 €
Subtotale	3			5.916,67 €	71.000,00 €	106.500,00 €
TOTALE	10			19.549,04 €	228.766,02 €	336.662,04 €
Oneri accessori di cui all'art. 2, comma 3	10					50.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						386.662,04 €

**RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE MARCHE**

ENTE LOCALE	QUANTITÀ	QUALIFICA	DURATA MASSIMA CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO- CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
COMUNE DI AMANDOLA	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI FANO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI FRONTONE	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI GABICCE MARE	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI MONTE GIBERTO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI MONTELABBATE	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI PESARO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI SASSOCORVARO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
COMUNE DI URBINO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
GROTTAZZOLINA - MONTEGIORGIO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
MONTOTONE - COSSIGNANO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
SAN SEVERINO MARCHE - CINGOLI	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
SANT'ANGELO IN PONTANO - FALERONE	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
SENIGALLIA - SERRA SAN QUIRICO	1	FUNZIONARIO	24	2.993,35 €	35.920,20 €	35.920,20 €
Subtotale	15			44.900,25 €	538.803,00 €	538.803,00 €
COMUNE DI FANO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI GABICCE MARE	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI MONTELABBATE	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI PESARO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI SASSOCORVARO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
COMUNE DI URBINO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
MACERATA FELTRIA - TAVOLETO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
URBANIA - PIANDIMELETO	1	ISTRUTTORE	24	2.755,99 €	33.071,85 €	33.071,85 €
Subtotale	9			24.803,89 €	297.646,65 €	297.646,65 €
TOTALE	24			69.704,14 €	836.449,65 €	836.449,65 €
Oneri accessori di cui all'art. 2, comma 3	24					120.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						956.449,65 €

